



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Cassino

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al numero di r.g. 3053/2022, avente ad oggetto: **Prestazione d'opera intellettuale**, riservata in decisione all'udienza del 11.12.2025 con concessione dei termini ridotti, promossa da:

Parte_1 (C.F.: *C.F._1*), nato il 23.06.1980 a Cassino (Fr) ed ivi residente e con studio legale in via Santa Restituta 33, ove è elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.

ATTORE

CONTRO

CP_1 con sede legale in Anzio (Roma), Via Porto Innocenziano n. 49, C.F. *P.IVA_1*, Partita I.V.A. *P.IVA_2*, in persona del proprio Amministratore unico dott. *Controparte_2* rappresentata e difesa dagli Avv.ti *Controparte_3* c.f. *C.F._2* e *CP_4* c.f. *C.F._3*, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, Via degli Scipioni n. 284

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attore: *“Per queste ragioni, si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale voglia condannare la convenuta CP_1 al pagamento integrale delle spese di lite, come sopra dettagliate, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge.”*

Per la convenuta: *“Per tutto quanto precede, ferme e richiamate tutte le eccezioni e le argomentazioni già formulate in atti, si chiede che il Tribunale adito voglia - in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per cessazione della materia del contendere ovvero l'inammissibilità della stessa per violazione del principio del “ne bis in idem”; - sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per radicale e tardivo mutamento della domanda introduttiva; - in via subordinata, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria per violazione del divieto di “abuso del processo”, per tutti i motivi meglio esposti negli atti di causa; - sempre in via subordinata, in rito, accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere a far data dall'avvenuto pagamento degli onorari di arbitro in favore dell'avv. Pt_1 avvenuto, per espresso riconoscimento di questi, in data 18 novembre 2022, con ogni pronuncia conseguente; - nel merito, riconoscere il diritto della CP_1 al pagamento delle spese di giudizio per l'attività processuale alla quale essa è stata ingiustamente costretta, ovvero, se del caso, disporre la compensazione delle spese, in ogni caso in applicazione dei parametri stabiliti dal DM 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la società CP_1 per vedere accolta la propria domanda.

A sostegno delle proprie ragioni parte attrice deduceva:

A sostegno delle proprie ragioni deduceva:

- l'attore presiedeva due collegi arbitrali nominati al fine di risolvere le controversie insorte tra la Società convenuta e la Provincia di Latina;
- in particolare, il Parte_2 con delibera n. 68 del 23.04.2021 nominava per

- l'arbitrato instaurato dalla società CP_1 e contro la Provincia di Latina, per la tratta Anzio-Ponza e viceversa, l'Avv. Parte_1 ;
- l'Avv. Parte_1 veniva altresì nominato per l'arbitrato sempre instaurato dalla CP_1 e contro la Provincia di Latina con delibera n.67 del 23.04.2021 per la tratta Formia-Ponza e viceversa;
 - in data 12.05.2021 alle ore 16.00 si costituivano n.2 collegi arbitrali, con l'attore arbitro nominato per il Parte_2 sia per la tratta Anzio- Ponza sia per la tratta Formia-Ponza;
 - con le ordinanze n.5 del 17.01.2022, nei suddetti due arbitrati, i collegi così disponevano: *"..le parti versino al Collegio arbitrale un ulteriore importo complessivamente pari a € 14.580,00 oltre a spese generali 15%, iva, cpa e/o altra cassa previdenziale, ove dovute, a saldo dei compensi per le spese e il funzionamento del Collegio, ponendolo per il 50 % a carico della CP_1 e per il 50% a carico della Provincia di Latina, fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti", per un totale da versare all'avv. Parte_1 di € 19.181,44..."*;
 - l'attore, con comunicazione dell'8 febbraio 2022 inviava a mezzo pec alla Provincia di Latina una costituzione in mora ex art. 1219 c.c., al fine di ottenere il pagamento di € 9.590,72;
 - in data 25.02.2022, dato il mancato riscontro della Provincia di Latina alla precedente comunicazione, l'attore inviava a mezzo pec alla Provincia di Latina l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014 senza ottenere alcuna adesione;
 - l'attore, in seguito alla mancata disponibilità della Provincia di Latina a pagare la propria quota, in forza della solidarietà tra parti nel pagamento delle spese degli arbitri, inviava in data 29 marzo 2022 alla CP_1 una messa in mora per il pagamento dell'ultimo importo non ancora versato, come espressamente indicato nelle ordinanze n.5 dei due suddetti arbitrati, ovvero per € 9.590,72;
 - la società convenuta, con comunicazione del 4 aprile 2022, oltre a lamentare che

la società CP_1 aveva già pagato la propria quota, riferiva che la Provincia di Latina, come da comunicazioni ricevute, avrebbe a breve provveduto al pagamento di quanto disposto dai lodi;

- nella comunicazione del 4 aprile 2022 la convenuta dichiarava quanto segue “..La società non era a conoscenza del fatto che la Provincia di Latina non avesse ancora provveduto per quanto di competenza, ma ha preso atto della comunicazione via pec con la quale l’avv. Di Troia, più o meno contestualmente alla sua intimazione, ha reso noto agli arbitri e al sottoscritto procuratore che l’Amministrazione provvederà a breve al pagamento di quanto disposto dai lodi, tanto per conferimento alle pretese della CP_1 quanto per i compensi degli arbitri (...) nel rispetto dei termini riconosciuti alla p.a. della legge”. Qualora Ella, nonostante le rassicurazioni così fornite in queste ore dall’Amministrazione, intenda insistere nella Sua richiesta, prego di comunicarmelo perché la CP_1 possa adempiere anche per le somme gravanti sulla Provincia di Latina, al cui legale la presente è diretta per opportuna conoscenza...”;
- in merito alla disponibilità della società CP_1 a versare anche le somme che avrebbe dovuto pagare la Provincia di Latina, veniva indicato quanto segue: “...per ragioni di semplificazione contabile, e per evitare di gravare ulteriormente in via anticipatoria la CP_1 di oneri che non spettano ad essa, era sembrato opportuno attendere che la procedura amministrativa si concludesse e la Provincia provvedesse a versare direttamente, per quanto di competenza, il saldo delle sue spettanze...”;
- si evidenziava, quindi, in maniera inequivocabile il riconoscimento, della società CP_1 e della Provincia di Latina, degli onorari liquidati nelle ordinanze n.5 dei suddetti arbitri;
- il diritto degli arbitri «al rimborso delle spese e dell’onorario per l’opera prestata» era espressamente previsto dal 1° comma dell’art. 814 c.p.c., il quale, peraltro, disponeva anche che «le parti sono tenute solidalmente al pagamento

salvo rivalsa tra loro» di tali somme;

- la suddetta norma indicava chiaramente la responsabilità in via solidale delle parti per il pagamento del compenso in favore degli arbitri;
- inoltre, doveva considerarsi nullo qualsiasi accordo con cui le parti stabilivano che soltanto una di esse doveva pagare gli onorari e rimborsare le spese all'arbitro;
- inoltre, il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell'onorario sorgeva per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescindeva dalla validità ed efficacia del lodo, non venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l'esecuzione del mandato, nell'ipotesi d'invalidità del lodo stesso;
- inoltre, a partire dal 1 aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, doveva essere liquidato in base alla tariffa professionale forense.

L'attore così concludeva: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, la responsabilità della CP_1 in persona del legale rappresentante protempore, per il mancato pagamento di quanto lamentato dall'attore, e per l'effetto condannarla al pagamento di € 9.590,72 ovvero in altra somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese competenze professionali del presente giudizio”*.

Si costituiva in giudizio la CP_1 la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto. A sostegno delle proprie ragioni deduceva:

- con i lodi arbitrali del 17 gennaio 2022 i collegi Arbitrali costituiti in Latina in data 12.5.2021 e presieduti dall'attore risolvevano le controversie insorte tra la CP_1 e la Provincia di Latina in dipendenza delle convenzioni n. 20300/2003 e 20301/2003, relative rispettivamente alle linee di navigazione Anzio-Ponza e CP_5 condannando l'Amministrazione a versare alla

Società gli importi dovuti in conseguenza dell'accertato inadempimento delle obbligazioni derivanti dalle succitate convenzioni;

- per mezzo dei provvedimenti medesimi le somme relative agli onorari degli Arbitri e alle spese di funzionamento del Collegio arbitrale venivano poste a carico della **CP_1** per il 50% e della Provincia di Latina per il restante 50%, *“fermo restando il vincolo di solidarietà delle parti verso gli Arbitri e il diritto di rivalsa”*;
- nel corso del giudizio arbitrale i collegi arbitrali avevano determinato l'importo delle anticipazioni per il proprio funzionamento ponendole - nelle more della definizione dei giudizi - interamente a carico della **CP_1**;
- quest'ultima, pertanto, in forza delle ordinanze n. 2 e n. 4 adottate da ciascuno dei collegi arbitrali presieduti dall'Avv. **Pt_1** rispettivamente il 12.5.2021 e l'1.9.2021, aveva provveduto al pagamento per intero delle anticipazioni ivi stabilite, per un importo che, quanto ai compensi liquidati all'attore, ammontava a euro 38.750,40;
- la stessa somma veniva versata, ovviamente, anche a ciascuno degli altri componenti dei collegi;
- gli onorari e le spese di funzionamento dei collegi venivano quindi definitivamente liquidati per mezzo delle ordinanze n. 5 del 17.1.2022, in virtù delle quali per l'odierno attore veniva stabilito un importo complessivamente pari a euro 19.181,44. Stante quanto disposto nei lodi, la **CP_1** che maturava il diritto alla ripetizione nei confronti della Provincia del 50 % delle anticipazioni già erogate agli arbitri, provvedeva tempestivamente a versare il 50% del saldo nella misura stabilita dalle citate ordinanze n. 5 del 17.1.2022;
- a conti fatti, dunque, alla data del 13.5.2022 la **CP_1** aveva già corrisposto all'attore un importo complessivamente pari a euro 48.341,12;
- i richiamati Lodi arbitrali venivano dichiarati esecutivi dal Tribunale ordinario di Latina con i decreti RG n. 754/2022 del 21.3.2022 e RG n. 787/2022 del

- 24.3.2022, per poi essere ritualmente notificati il successivo 28 marzo 2022;
- dopo aver infruttuosamente tentato di ottenere dalla Provincia di Latina il pagamento delle quote ad essa spettanti, il 29.3.2022 l'Avv. **Pt_1**, in virtù del vincolo di solidarietà tra le parti, inoltrava alla convenuta una formale lettera di messa in mora per il versamento delle somme gravanti sull'Amministrazione, per un importo pari ad euro 9.590,72;
 - con comunicazione del 4 aprile 2022, il procuratore della Vetor dava atto all'Avv. **Pt_1** della nota trasmessa a mezzo PEC dall'Avv. Di Troia, in nome e per conto della Provincia di Latina, in data 28.3.2022, per mezzo della quale era stato rappresentato che “già all'esito del decisum arbitrale” l'Amministrazione aveva avviato le procedure per il riconoscimento del debito fuori bilancio “tanto con riferimento alle pretese della **CP_1** quanto per i compensi degli Arbitri”;
 - ad ogni modo, la **CP_1** comunicava all'attore la disponibilità a versare gli importi di competenza della Provincia di Latina, nel caso in cui, nonostante le rassicurazioni fornite dall'Amministrazione medesima, l'Avv. **Pt_1** avesse preferito insistere con le pretese di pagamento a carico della Società;
 - in data 12.4.2022 l'attore comunicava al procuratore della **CP_1** e, per conoscenza, alla Provincia di Latina, nella persona dell'Avv. Di troia, di voler “accettare” la disponibilità della Società a saldare il restante 50% dei compensi dovutigli, avendo più volte tentato di recuperare gli importi stessi direttamente dall'Amministrazione debitrice e precisando “che la disponibilità di quest'ultima è giunta solo dopo aver intimato anche la **CP_1**” ;
 - con nota del 13.4.2022 la Provincia di Latina ribadiva che aveva già dato corso all'iter amministrativo necessario per la corresponsione delle somme derivanti dall'esecuzione dei lodi arbitrali, per poi rimarcare come i relativi importi sarebbero stati legittimamente esigibili dalle parti solo allo scadere dei termini procedurali concessi dalle disposizioni di legge vigenti;
 - per l'effetto, l'Amministrazione rigettava l'atto di costituzione in mora trasmesso

dall'attore;

- in data 8 maggio 2022, quindi, l'attore trasmetteva alla Vetor un ulteriore sollecito di pagamento, insistendo per la liquidazione delle somme ancora dovute dalla Provincia;
- a differenza di quanto sostenuto dall'attore, per mezzo della successiva nota del 13 maggio 2022 la convenuta, lungi dal ritirare la disponibilità al pagamento delle somme gravanti sulla Provincia di Latina, si limitava a rappresentare all'attore, inter alia, l'opportunità di attendere la conclusione delle procedure avviate dall'Amministrazione medesima e prodromiche alla liquidazione delle spettanze dovute agli arbitri e alla Vetor stessa, anche al fine di non gravare quest'ultima di ulteriori, cospicui oneri;
- l'Amministrazione, infatti, non aveva ancora provveduto a corrispondere alla convenuta né la sorte liquidata nei lodi né il rimborso delle anticipazioni versate dalla **CP_1** per gli onorari degli arbitri; con la conseguenza che la Società, pur vittoriosa ad esito dei giudizi arbitrali, era ancora esposta per importi decisamente consistenti;
- la **CP_1** rappresentava all'attore come un'eventuale azione esecutiva, oltre a comportare tempi decisamente più lunghi rispetto alla conclusione della procedura amministrativa avviata dalla Provincia, avrebbe altresì determinato un inutile aggravio di costi a carico delle parti;
- in data 21.11.2022 l'odierna convenuta provvedeva al pagamento della quota dei compensi dell'Avv. **Pt_1** a carico della Provincia di Latina, versando all'attore il restante 50% del saldo stabilito dalle ordinanze arbitrali n. 5, per un importo complessivamente pari a euro 9.590,72;
- in pari data, la società convenuta trasmetteva via PEC all'Avv. **Pt_1** copia delle relative distinte di pagamento;
- tuttavia, il giorno immediatamente successivo, vale a dire il 22 novembre 2022, l'attore inoltrava una seconda richiesta di pagamento, con contestuale costituzione

in mora ex art. 1219 c.c., chiedendo alla CP_1 di provvedere al pagamento degli oneri e delle spese relative al presente giudizio, autoliquidati nella misura di euro 2.294,42;

- il 3 dicembre 2022, inoltre, l'attore comunicava via pec ai procuratori della CP_1 che avrebbe provveduto a "cancellare" il giudizio instaurato contro la CP_6 stessa, per poi insistere in merito al pagamento delle spese legali indicate nella lettera di messa in mora di cui al punto precedente;
- con comunicazione del 5.12.2022 la Vetor informava l'attore che non avrebbe provveduto al pagamento delle spese legali di giudizio, "in ragione del fatto che le stesse sono illegittime ed arbitrarie, poiché l'istaurazione del giudizio de quo è stata ultronea e non giustifica in alcun modo gli importi richiesti";
- in data 14.12.2022 l'attore invitava la CP_1 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014, in relazione al pagamento delle spese per il giudizio R.G. n. 3053/2022;
- con nota del 12.1.2023 i procuratori della convenuta comunicavano all'Avv. Pt_1 la mancata adesione all'invito, ribadendo l'arbitrarietà e l'illegittimità della richiesta di pagamento delle spese di giudizio avanzata nei confronti della CP_1
- andava, dunque, evidenziata l'improcedibilità della domanda attorea per cessata materia del contendere;
- nel caso di specie, la convenuta soddisfaceva integralmente le pretese economiche dell'attore, provvedendo al pagamento delle somme gravanti sulla Provincia di Latina in forza delle ordinanze arbitrali nn. 5 del 17.1.2022, per un importo complessivamente pari ad euro 9.590,72;
- lo stesso attore, in seguito ai versamenti effettuati dalla convenuta, riconosceva de facto l'effettivo, pieno soddisfo delle proprie richieste e, quindi, il venir meno del proprio interesse al ricorso, dando conseguentemente atto alla Vetor della propria volontà di rinunciare agli atti del presente giudizio - intenzione poi

inopinatamente disattesa;

- la domanda formulata era comunque inammissibile della domanda avanzata dall'attore per violazione del principio di "ne bis in idem";
- l'art. 824 bis c.p.c., difatti, equiparava l'efficacia del lodo arbitrale a quella della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria per quanto concerneva gli effetti di accertamento, di condanna e costitutivi, mentre per rendere esecutivo il lodo la parte interessata era tenuta a proporre apposita istanza depositando il lodo nella cancelleria del tribunale nel cui circondario si trova la sede dell'arbitrato, così come previsto dal successivo art. 825;
- a norma dell'art. 827 c.p.c., sono soggetti "all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo", mezzi di impugnazione che, puntualizza il medesimo referente normativo, possono essere proposti indipendentemente dal deposito del provvedimento arbitrale;
- in disparte i rimedi straordinari contemplati dall'art. 831 c.p.c. (i.e. l'impugnazione per revocazione e l'opposizione di terzo), il lodo non gravato per nullità nei modi e nei termini visti poc'anzi era pienamente idoneo a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale;
- una volta ottenuto il decreto di esecutorietà dal giudice competente, dunque, il lodo arbitrale doveva considerarsi al tutto equipollente ad una sentenza emessa dall'autorità giudiziaria, anche in riferimento agli aspetti precipuamente esecutivi;
- dunque, un arbitro il cui compenso era liquidato da un lodo passato in giudicato, e dichiarato esecutivo dal tribunale competente, doveva iniziare l'esecuzione sulla base di questo, senza poter introdurre un giudizio di cognizione ordinario;
- nella fattispecie, considerato che la CP_1 provvedeva ritualmente alla notificazione dei Lodi in forma esecutiva il 28.3.2022, erano ampiamente decorsi sia i termini per impugnare i lodi arbitrali emessi dai collegi presieduti dall'attore che quelli per proporre reclamo avverso i relativi decreti di esecutività emanati dal Tribunale di Latina, senza che alcuno abbia posto in discussione la debenza e la

misura dei compensi degli arbitri;

- in via subordinata, la convenuta rilevava altresì l'inammissibilità delle domande attoree sotto il profilo del c.d. "abuso del processo";
- in base a quanto stabilito dall'art. 814 c.p.c. "quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano";
- le ordinanze di autoliquidazione degli onorari e delle spese di funzionamento dei collegi arbitrali erano, in caso di accettazione esplicita o per "facta concludentia" da parte di tutti i destinatari delle relative pretese, pienamente idonee a costituire validi titoli esecutivi stragiudiziali, in quanto tali, utili ad incardinare un procedimento monitorio;
- atteso che il componente del collegio arbitrale era già munito di titolo esecutivo stragiudiziale, formatosi in esito all'accettazione dei provvedimenti di autoliquidazione da parte dei contendenti, poteva validamente attivare un procedimento monitorio al fine di recuperare il relativo credito, rischiando ex adverso di incorrere in una violazione del divieto di "abuso del diritto" (sub specie di "abuso del processo") se, invece, decideva di optare per l'esperimento di un'azione di accertamento e contestuale condanna;
- costituiva, infatti, "abuso del processo" qualsiasi iniziativa processuale tesa a ottenere un vantaggio ingiusto, distorcendo perciò i fini naturali del processo civile;
- l'attivazione da parte del titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, di un procedimento ordinario di cognizione, in luogo di una più rapida ed economica procedura esecutiva, appariva idonea a configurare un abuso del processo, posto che una condotta simile, oltreché appesantire ingiustificatamente il contenzioso, accresceva esponenzialmente le spese processuali, in nocimento ai danni del debitore;
- una procedura monitoria avrebbe generato per l'attore un compenso, in forza dei

parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014, e aggiornati dal D.M. n. 147/2022, pari ad euro € 274,34 con applicazione dei valori minimi, in considerazione dell'oggettiva, particolare semplicità della questione trattata;

- infine, in via ulteriormente subordinata, doveva essere considerata arbitraria la richiesta alla convenuta di ulteriore importo per gli onorari e le spese del giudizio de quo pari ad euro 2.294,42 in quanto da ritenersi esorbitante e comunque non in linea con i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense stabiliti dal richiamato DM 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022;
- in applicazione dei suddetti parametri la somma da liquidare doveva essere al più pari ad euro 820,13;

La società convenuta così concludeva: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversa eccezione e conclusione: 1. In via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per cessazione della materia del contendere ovvero l'inammissibilità della stessa per violazione del principio di “ne bis in idem”, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto; 2. In via subordinata, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria per violazione del divieto di “abuso del processo”, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto; 3. In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni di cui sopra, rideterminare l'ammontare dei compensi richiesti dall'attore per l'attività professionale afferente al presente giudizio in applicazione dei parametri stabiliti dal DM 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022; 4. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.*

In via preliminare deve dichiararsi inammissibile la domanda formulata da parte attrice nelle memorie secondo termine in quanto deve considerarsi tardiva rispetto alla fase scansione delle fasi processuali per come si sono avvicendate.

In particolare, con riguardo alla disciplina ante-riforma Cartabia, il legislatore aveva previsto all'art. 183 al comma sesto n. 1) che *“se richiesto, il giudice concede alle parti*

(...) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (...)”.

L'individuazione della portata precettiva della disposizione costituiva uno degli snodi fondamentali del processo civile, concretandosi nella delineazione dei margini di ammissibilità della modifica di domande ed eccezioni, inizialmente richieste con l'atto introduttivo del giudizio.

Sul punto era anche intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che mettendo fine ad un lungo contrasto giurisprudenziale aveva precisato: *“la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali”* (SU 12310/2015).

Orbene, è di tutta evidenza che nel caso di specie l'attore, nonostante avesse medio tempore ricevuto l'integrale pagamento della somma pretesa dalla società convenuta, ometteva di depositare le memorie ex art. 183 c.p.c. primo termine, e solamente nelle memorie secondo termine, quindi tardivamente, nel dare atto dell'avvenuto pagamento della sorte dichiarava di avere interesse alla prosecuzione del giudizio al fine di ottenere una pronuncia che regolasse le spese di giudizio.

Al netto di tale inammissibilità, tuttavia deve esporsi quanto di seguito.

L'attore ha agito in giudizio al fine di vedersi corrisposti le somme dovute a titolo di compensi in qualità di membro di collegio arbitrale, in forza dell'ordinanza di autoliquidazione n. 5 del 17.01.2022.

Dopo la ricezione dell'atto di citazione la convenuta, che pure a suo dire non aveva mai rifiutato il pagamento, ritenendo di dover attendere che l'Amministrazione obbligata in solido provvedesse a corrispondere la propria parte, ha provveduto al pagamento della somma richiesta dall'attore integralmente.

Nella propria comparsa di costituzione la società convenuta ha quindi richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a causa delle mutate circostanze di fatto che rendevano inutile la prosecuzione del giudizio.

Parte attrice, come sopra cennato, non depositava memorie primo termine e, solo in occasione delle memorie secondo termine, dava atto dell'effettivo avvenuto pagamento, richiedendo tuttavia la pronuncia sulle spese del giudizio sulle quali permaneva il contrasto.

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, istituto giuridico di stretta elaborazione giurisprudenziale, che conduce alla definizione del giudizio allorquando si sia in presenza di un sopravvenuto mutamento della situazione dedotta.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente confermato che: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 (Rv. 661966 - 01)

Pertanto, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla convenuta, sussistono i

presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Come noto tuttavia, anche nei casi di dichiarazione della cessazione della materia del contendere il giudice deve provvedere alla liquidazione delle spese di lite operando un giudizio prognostico di fondatezza “allo stato degli atti” (cioè la cd. Soccombenza virtuale).

Orbene, se da un lato era indubbio il diritto dell’attore al pagamento di quanto di sua spettanza sulla base dei lodi richiamati e pur vero che parte convenuta, se da un lato provvedeva al pagamento dall’altro formulava in particolare due eccezioni all’ammissibilità della domanda formulata da parte attrice.

Da un lato eccepiva che l’attore sarebbe incorso nel cd. ne bis in idem in quanto i lodi erano già di per sé esecutivi e per l’effetto l’attore non avrebbe dovuto procacciarsi un ulteriore titolo.

Infatti, con i lodi arbitrali del 17 gennaio 2022 i collegi Arbitrali costituiti in Latina in data 12.5.2021 e presieduti dall’attore risolvevano le controversie insorte tra la CP_1 [...] e la Provincia di Latina in dipendenza delle convenzioni n. 20300/2003 e 20301/2003, relative rispettivamente alle linee di navigazione Anzio-Ponza e CP_7 [...] condannando l’Amministrazione a versare alla Società gli importi dovuti in conseguenza dell’accertato inadempimento delle obbligazioni derivanti dalle succitate. Per mezzo dei provvedimenti medesimi le somme relative agli onorari degli Arbitri e alle spese di funzionamento del Collegio arbitrale venivano poste a carico della CP_1 [...] per il 50% e della Provincia di Latina per il restante 50%, “fermo restando il vincolo di solidarietà delle parti verso gli Arbitri e il diritto di rivalsa”.

Gli onorari e le spese di funzionamento dei collegi venivano quindi definitivamente liquidati per mezzo delle ordinanze n. 5 del 17.1.2022.

I richiamati Lodi arbitrali venivano dichiarati esecutivi dal Tribunale ordinario di Latina con i decreti RG n. 754/2022 del 21.3.2022 e RG n. 787/2022 del 24.3.2022, per poi essere ritualmente notificati il successivo 28 marzo 2022.

L’eccezione non è fondata e non può essere accolta. Sulla base di quanto esposto dalle

parti, rimane indubbio che i lodi da cui scaturivano le ordinanze di liquidazione, ed in particolare la n. 5, siano ormai divenuti esecutivi, tuttavia gli stessi, in termini di statuizione si limitavano solo a stabilire la percentuale da sostenere per il pagamento delle spese e dei compensi per entrambe le parti.

Il credito dell'attore invece, può dirsi scaturente dall'ordinanza n. 5 del 17.1.2022.

In materia occorre far riferimento a quanto disposto dall'art. 814 c.p.c. a mente del quale: "Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'art.825, quarto comma. Si applica l'art.830, quarto comma".

Orbene, le ordinanze di autoliquidazione dei compensi dei componenti dei Collegi arbitrali, come pure confermato dalla giurisprudenza si atteggiavano come mere proposte contrattuali che nel caso in cui vengano accettate dalle parti le obbligano al pagamento. Pertanto, non può dirsi violato il principio del ne bis in idem, non essendo in discussione il portato decisorio dei lodi arbitrali citati, ma vertendosi in materia di autoliquidazione dei compensi del collegio arbitrale.

Ulteriormente, parte convenuta aveva rilevato la sussistenza, nel caso di specie di un abuso dello strumento processuale. La doglianza è fondata.

Parte attrice al fine di versi riconosciuto il diritto al pagamento dei propri compensi ha scelto di agire con un giudizio ordinario di accertamento. Pur non essendo in via generale preclusa tale possibilità, la scelta dell'utilizzo dello strumento processuale appare incongrua ed inutilmente defatigatoria rispetto al più opportuno utilizzo del procedimento monitorio.

Infatti, come accennato, la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ai sensi dell'art. 814, co. 2, cod. proc. civ. ha valore di mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutte le parti del procedimento arbitrale.

La CP_1 aveva accettato quanto riportato nell'ordinanza n. 5 in quanto, aveva tempestivamente provveduto al pagamento della propria quota del 50% senza sollevare alcuna contestazione. Mentre per quanto riguarda la Provincia di Latina quest'ultima aveva comunicato all'attore di aver avviato formalmente l'iter per la liquidazione delle spese, in quanto, trattandosi di una PA vi erano dei passaggi obbligati da seguire.

Pertanto, può ritenersi che il credito dell'attore fosse fondato su prova scritta per cui ben avrebbe potuto lo stesso procedere incardinando un procedimento monitorio che sia in termini di tempistiche per l'ottenimento del titolo esecutivo, sia per i costi più contenuti sarebbe stato sicuramente più efficiente ed efficace, anche in termini di economia processuale.

Nel caso di specie, infatti, alcuna contestazione sorgeva circa il diritto al compenso oppure sul quantum, pertanto, l'uso di uno strumento complesso come quello di un giudizio ordinario appare quanto mai non necessario e non rispondente all'imprescindibile criterio dell'economia processuale.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che si ha abuso del processo quando la parte utilizza poteri processuali per scopi diversi rispetto ai quali gli viene attribuito e che tale utilizzo si atteggi come contrario ai canoni di buona fede e correttezza nonché ai principi del giusto processo.

Sul punto la Cassazione ha precisato che: *“se il debitore ha l'obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione (imposto dall'art. 1176 c.c.), il creditore ha quello non meno cogente (imposto dall'art. 1175 c.c.) di collaborare col creditore per facilitarne l'adempimento; di non aggravare inutilmente la sua posizione; di tollerare quei minimi scostamenti nell'esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore il quale, violando tali*

precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporta l'inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione” (Cass. n. 7409/2021).

Atteso, quindi, che l'introduzione del giudizio ordinario di cognizione ha comportato spese eccessive per la convenuta società che ha tempestivamente pagato la sua quota, ha invitato il Pt_1 ad attendere i tempi delle procedure della provincia non negando il suo obbligo, ed il fatto che abbia proceduto dopo la notifica dell'atto di citazione anche al pagamento della quota gravante sulla Provincia di Latina, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarata cessata la materia del contendere;
- Spese compensate.

Cassino, 7.5.2026.

Il Giudice

dott. Luigi D'Angiolella